



# CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

Con l'entrata in vigore della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 in materia di lavoro, tra le altre cose sono state apportate alcune modifiche riguardanti il rilascio delle attestazioni di malattia da utilizzare per le giustificazioni delle assenze sul posto di lavoro nei settori pubblico e privato.

Le nuove disposizioni prevedono, dal 1° gennaio 2011, che *"nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia maturato nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale"*.

**In sostanza, ferma la precisazione contenuta nell'ultimo riquadro, solo il primo periodo di malattia nell'anno solare e, comunque, di durata non superiore ai dieci giorni può essere giustificato a mezzo certificazione medica rilasciata da un medico diverso da quello convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.**

**Invece, in caso di primo evento di malattia nel corso dell'anno superiore a dieci giorni e a partire dal secondo evento di malattia accusato nell'anno, l'assenza deve essere giustificata esclusivamente con certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (di solito il medico curante).**

**In merito alla "comunicazione" della malattia alle Aziende di credito, occorre ricordare che queste ultime provvedono in proprio alla copertura del periodo di malattia e non accedono, quindi, alla consultazione telematica degli attestati di malattia nel sistema informativo INPS.**

Conseguentemente il Lavoratore deve continuare ad inviare, indipendentemente dalla nuova modalità di trasmissione telematica dell'attestato medico, il certificato di malattia "cartaceo" al Datore di lavoro (tramite la Direzione RISUM della propria Azienda o direttamente a UBI.S Gestione Amministrativa del Personale - Funzione Gestione Adempimenti Amministrativi) entro due giorni dalla data di rilascio, fermo restando sempre l'obbligo di pronta comunicazione dello stato di malattia alla Struttura produttiva di appartenenza (Filiale, Uffici di Direzione Centrale, Uffici di Società, ecc.).

*A tal proposito, è bene ricordare che il medico curante ha l'obbligo di rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia privo di diagnosi da consegnare al Datore di Lavoro. Qualora al medico curante dovesse risultare impossibile stampare e rilasciare copia dei certificati, lo stesso dovrà comunicare al Lavoratore il numero del documento attribuito dall'INPS. Il Lavoratore potrà, quindi, accedere direttamente al sito dell'INPS e stampare il relativo attestato di malattia da inviare al Datore di Lavoro.*

Per quanto riguarda, specificatamente, **i Dipendenti apprendisti e quelli non appartenenti alla categoria Dirigenti delle Società SILF, UBI Leasing, UBI Fiduciaria, UBI Gestioni Fiduciarie Sim, UBI Factor e Investnet**, la certificazione della malattia deve essere rilasciata **sempre** da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Per i suddetti Dipendenti, considerato che la comunicazione all'INPS è effettuata direttamente da parte del medico curante, cessa l'onere di trasmettere la certificazione di malattia all'Istituto Nazionale di Previdenza, mentre restano invariati gli obblighi di comunicazione al Datore di lavoro secondo le modalità sopra ricordate.



**Sul nostro sito**



**FALCRI**

**sono disponibili i riferimenti normativi e le comunicazioni interne**



La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito [www.falcriubi.it](http://www.falcriubi.it) potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi i documenti FALCRI sono reperibili anche nella **"Bacheca Sindacale Elettronica"** presente nel link **"CORPORATE PORTAL/Ricerca e Documentazione/Risorse documentali/Bacheca Sindacale"** del portale UBI.